



# *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

## **DELIBERA N. 182 /16/CSP**

**ARCHIVIAZIONE DEL PROCEDIMENTO SANZIONATORIO AVVIATO NEI  
CONFRONTI DELLA SOCIETÀ PIRENEI S.R.L. FORNITORE DEL  
SERVIZIO DI MEDIA AUDIOVISIVO IN AMBITO LOCALE “*TELERITMO*”  
PER LA VIOLAZIONE DELLE DISPOSIZIONI NORMATIVE CONTENUTE  
NEGLI ARTT 36-BIS E 37, COMMA 1 DEL D.LGS. 177/05, 3, COMMA 4  
DELLA DELIBERA N. 538/01/CSP E 13, COMMA 4 DEL D.M. 581/93  
(CONTESTAZIONE N. 16/2016 DEL COMITATO REGIONALE PER LE  
COMUNICAZIONI PIEMONTE)**

### **L'AUTORITÀ**

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 30 settembre 2016;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante “*Testo unico della radiotelevisione*”, come modificato dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44 recante “*Testo Unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici*”;

VISTO il decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, recante “*Disposizioni urgenti per l’attuazione di obblighi comunitari e l’esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee*”, convertito con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008, n. 101;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante “*Modifiche al sistema penale*”;

VISTO il decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante “*Attuazione dell’articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo*”;

VISTA la legge regionale 7 gennaio 2001, n. 1 istitutiva del Comitato regionale per le comunicazioni Piemonte;

VISTA la delibera n. 410/14/CONS del 29 luglio 2014, recante “*Regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni e Consultazione pubblica sul documento recante Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*” come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 581/15/CONS;

VISTA la delibera n. 265/15/CONS, del 28 aprile 2015, recante “*Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*”;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “*Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 88/16/CONS;

VISTA la delibera n. 538/01/CSP, del 26 luglio 2001, recante “*Regolamento in materia di pubblicità radiotelevisiva e televendite*” come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 12/08/CSP;

VISTA la delibera n. 52/99/CONS, del 28 aprile 1999, recante “*Individuazione degli indirizzi generali relativi ai Comitati Regionali per le Comunicazioni*”;

VISTA la delibera n. 53/99/CONS, del 28 aprile 1999, recante “*Approvazione del regolamento relativo alla definizione delle materie di competenza dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni delegabili ai Comitati Regionali per le Comunicazioni*”;

VISTO l’Accordo quadro del 4 dicembre 2008 tra l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative regionali e delle Province autonome di cui alla delibera n. 444/08/CONS del 29 luglio 2008;

VISTA la delibera n. 316/09/CONS del 10 giugno 2009 recante “*Delega di funzioni ai Comitati per le comunicazioni*” e, in particolare, l’allegato A concernente “*Convenzione per l’esercizio delle funzioni delegate in tema di comunicazioni di cui all’art. 3 dell’Accordo quadro*”;

VISTA la convenzione del 17 settembre 2012, recante “*Delega di funzioni ai Comitati regionali per le comunicazioni*” che delega al predetto Comitato regionale per le comunicazioni l’esercizio della funzione di “*vigilanza sul rispetto degli obblighi di programmazione e delle disposizioni in materia di esercizio dell’attività radiotelevisiva inclusa la tutela del pluralismo mediante il monitoraggio delle trasmissioni dell’emittenza locale secondo le linee guida dettate dall’Autorità e la successiva verifica di conformità alla vigente disciplina in materia di diffusione radiotelevisiva ed eventuale avvio delle conseguenti istruttorie procedurali*”;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

**1. Fatto e Contestazione**

Con atto del Comitato regionale per le comunicazioni Piemonte è stata contestata – cont. n. 16/2016 in data 26 maggio 2016 e notificata in pari data alla società Pirenei S.r.l.

fornitore del servizio di media audiovisivo in ambito locale Teleritmo la violazione delle disposizioni normative contenute negli artt. 36-bis e 37, comma 1 del d.lgs. 177/05, 3, comma 4 della delibera n. 538/01/CSP e 13, comma 4 del D.M. 581/93 nel corso della trasmissione della programmazione televisiva dei giorni 28 e 29 settembre 2015 e 4 ottobre 2015. In particolare, sono stati trasmessi *“programmi in cui sono promosse aziende e illustrate le caratteristiche dei prodotti (anche presenti in studio o nel contesto scenico)”*.

## **2. Deduzioni della società**

La predetta società, nel presentare scritti difensivi datati 10 giugno 2016, ha chiesto l'archiviazione del procedimento sanzionatorio e, in subordine l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria nella misura del minimo edittale, eccedendo quanto segue.

- a) La mancata osservanza del termine di cui all'art. 3, comma 3 della delibera n. 410/10/CONS e del termine di contestazione degli addebiti, tanto che la parte *“non è ancora riuscita a recuperare tutte le registrazioni”*;
- b) nel merito, non sussistono elementi sufficienti giustificare la sussistenza della fattispecie della pubblicità occulta ovvero non segnalata rispetto a quanto trasmesso. In particolare, trattasi di *“programmi sportivi relativi a corse automobilistiche sponsorizzate dalle case produttrici degli orologi in questione”* ;
- c) la società Pirenei S.r.l. presenta condizioni economiche non positive con un bilancio al 31 dicembre 2015 in perdita.

## **3. Valutazioni dell'Autorità**

Ad esito dell'istruttoria svolta, il Comitato regionale per le comunicazioni Piemonte, con delibera n. 61/2016 del 27 luglio 2016, ha deliberato di proporre a questa Autorità *“l'irrogazione della sanzione amministrativa nella misura minima prevista dalla legge (pari ad un importo complessivo di euro 1.033,00)”*.

La proposta del predetto Comitato regionale per le comunicazioni non risulta meritevole di accoglimento.

La fase preistruttoria rispetto al momento di avvio del procedimento sanzionatorio non può, per scelte organizzative dell'Amministrazione, dilatarsi oltre limiti temporali ragionevoli e congrui allo scopo perseguito.

L'articolo 3 comma 3, del *Regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni*, di cui all'allegato A) alla delibera n. 410/14/CONS prevede, infatti, che l'espletamento dell'attività preistruttoria intesa all'acquisizione di ogni elemento necessario ai fini dell'avvio del procedimento deve concludersi entro il termine di novanta giorni dalla data in cui si ha conoscenza formale dei fatti da verificare.

Dalla documentazione versata in atti risulta che il Comitato regionale per le comunicazioni Piemonte è venuto in possesso della registrazione della programmazione televisiva in esame in data 13 ottobre 2015.

L'atto di contestazione è stato adottato solo in data 26 maggio 2016 e, quindi, oltre il prescritto termine di novanta giorni sopra indicato.

Peraltro, pur volendo considerare conclusa l'attività di verifica di cui all'art. 3, comma 2 della delibera n. 410/14/CONS al momento dell'accertamento della violazione, si osserva che quest'ultimo è stato compiuto in data 6 maggio 2016 e, quindi, sempre oltre il prescritto termine di novanta giorni (cifr. delibere nn. 44/16/CSP, 45/16/CSP e 155/16/CSP).

Nella vicenda in esame, infatti, sebbene la fase preistruttoria abbia avuto ad oggetto la verifica dell'emesso televisivo nel corso di più giornate di programmazione televisiva, tuttavia, ai fini della considerazione in ordine alla congruità o meno della durata temporale dell'attività preistruttoria stessa, la stessa non è stata, oggettivamente, di complessità tale da giustificare il suo protrarsi ben oltre il termine di novanta giorni.

RITENUTO, pertanto, di non doversi dare ulteriore corso al procedimento sanzionatorio;

UDITA la relazione del Commissario Antonio Martusciello, relatore ai sensi dell'articolo 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento della Autorità*;

#### **DELIBERA**

1. L'archiviazione del procedimento sanzionatorio avviato nei confronti della società Pirenei S.r.l. fornitore del servizio di media audiovisivo in ambito locale Teleritmo per non luogo a procedere.
2. La presente delibera è notificata alla parte ed è pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Napoli, 30 settembre 2016

**IL PRESIDENTE**  
Angelo Marcello Cardani

**IL COMMISSARIO RELATORE**  
Antonio Martusciello

Per attestazione di conformità a quanto deliberato  
**IL SEGRETARIO GENERALE**  
Riccardo Capecchi

